



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIO, CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E PREMI DI LAUREA AGLI STUDENTI ISCRITTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO NELL'A.A. 2020/2021

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs 68/2012, dalla legge della Regione Lombardia n. 33 del 13/12/2004, e dalla DGR n. XI/3389 del 20/07/2020 riguardante le modalità operative ed il finanziamento minimo per l'assegnazione dei benefici a concorso, garantito per l'a.a. 2020/2021.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea magistrale si rivolge agli studenti iscritti presso l'Università degli studi di Bergamo nell'a.a. 2020/2021 in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso (laurea di primo livello, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, dottorato e scuola di specializzazione) con la seguente durata:

Studenti a tempo pieno

- per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**;
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**;
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo di undici semestri a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;
- per gli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione al corso.

Studenti impegnati a tempo parziale (art. 2 - 2 DPCM 9/4/01)

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di tredici semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, per un periodo di nove semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo di ventuno semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri fuori corso.

Il presente concorso è aperto agli studenti partecipanti al Programma ERASMUS MUNDUS, purché l'Università degli studi di Bergamo sia sede amministrativa del corso al quale sono iscritti. Per tali soggetti NON è prevista l'esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Glossario

Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di studio

CFU: Crediti Formativi Universitari

Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di studio per carenza di fondi

Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2020/2021) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2020/2021, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.)

Crediti Bonus: numero di crediti formativi che lo studente può utilizzare in aggiunta a quelli effettivamente conseguiti per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito previsti dal Bando.

Benefici

La provvidenza comprende:

- borsa di studio in denaro;
- [servizio ristorazione](#) gratuito presso le mense universitarie (un pasto al giorno) ad esclusione delle caffetterie;
- esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo;

Esenzione contributo onnicomprensivo

Resta fermo l'obbligo, per gli studenti borsisti, di versare la tassa regionale nella misura indicata nell'avviso di pagamento scaricabile dallo Sportello Internet Studenti (tassa regionale e imposta di bollo per complessivi € 156,00).

Per gli studenti **in corso** idonei e i beneficiari alla borsa di studio a.a. 2020/2021 non verranno prodotte ulteriori avvisi di pagamento relativi al contributo onnicomprensivo, salva la previsione della conferma del requisito di merito per le matricole:

- per gli iscritti al **primo anno della laurea triennale o della laurea magistrale a ciclo unico** conseguire e autocertificare presso il Servizio per il Diritto allo studio, almeno **35 CFU** (17,5 per i corsi part time) entro il 10 agosto 2021, anche con l'utilizzo di un bonus da 5 CFU. L'ottenimento dei predetti CFU, autocertificati presso il Servizio per il Diritto allo studio entro il 30 settembre 2021, darà diritto solo all'esenzione del 50% del contributo onnicomprensivo;
- per gli iscritti al **primo anno della laurea magistrale** conseguire e autocertificare presso il Servizio per il Diritto allo studio, senza l'utilizzo del bonus, almeno **20 CFU** entro il 10 agosto 2021 (10 CFU per gli studenti part time). L'ottenimento dei predetti CFU, autocertificati presso il Servizio per il Diritto allo studio entro il 30 settembre 2021, darà diritto solo all'esenzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

Per gli studenti fuori corso idonei e beneficiari alla borsa di studio a.a. 2020/2021, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva integrata di maggio, è prevista l'emissione dell'avviso di pagamento relativo al 50% del contributo onnicomprensivo, se dovuto.

Altri casi di esenzione (es.: sospensione per maternità, situazioni di handicap, etc.), sono indicati nel Bando per assegnazione di esoneri dal pagamento del contributo onnicomprensivo a.a. 2020/2021 pubblicato alla pagina [Tasse e agevolazioni](#)

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero (v. punto 5).

Ai beneficiari della borsa di studio verrà inviata una CU che dovrà essere prodotta in sede di nuova Certificazione ISEE. Gli importi delle tasse universitarie pagate per anno fiscale verranno comunicati dall'Università all'Agenzia delle Entrate per la redazione del Mod. 730 precompilato.

Indice

1. Numero delle borse di studio	pag. 04
2. Condizioni generali di partecipazione al concorso	pag. 05
2.1. Cause di esclusione	pag. 05
3. Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie	pag. 06
3.1. Requisiti di merito	pag. 06
3.1.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	pag. 06
3.1.2. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale	pag. 06
3.1.3. Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico	pag. 07
3.1.4. Dottorati di ricerca	pag. 09
3.2. Requisiti relativi alle condizioni economiche	pag. 09
3.2.1. Studenti con reddito prodotto in Italia	pag. 10
3.2.2. Studenti con reddito prodotto all'Estero	pag. 10
4. Ammontare delle borse di studio	pag. 11
4.1. Fasce di reddito	pag. 12
4.2. Provenienza geografica	pag. 12
4.2.1. Documentazione per essere riconosciuti come studenti fuori sede	pag. 12
4.3. Importi delle borse di studio	pag. 13
4.4. Servizio ristorazione	pag. 14
4.4.1. Monetizzazione del servizio ristorazione	pag. 15
5. Integrazioni delle borse di studio	pag. 15
5.1. Studenti disabili	pag. 15
5.2. Mobilità internazionale e stage in Paesi esteri	pag. 15
5.3. Premio di laurea	pag. 16
5.4. Studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale	pag. 16
6. Procedure per la formazione delle graduatorie	pag. 16
6.1. Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio	pag. 16
6.2. Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio	pag. 17
7. Termini e modalità per la presentazione della domanda	pag. 17
8. Pubblicazione delle graduatorie ed eventuale presentazione di ricorsi	pag. 18
8.1. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi	pag. 18
9. Assegnazione e modalità di pagamento delle borse di studio, dei contributi per la mobilità internazionale e dei premi di laurea	pag. 19
9.1. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico	pag. 19
9.2. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale	pag. 19
9.3. Revoca della borsa di studio	pag. 20
9.4. Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea	pag. 20
9.5. Iscritti ai corsi di dottorato	pag. 20
9.6. Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale	pag. 20
9.7. Premio di laurea	pag. 21
10. Incompatibilità – Decadenza – Revoca	pag. 21
10.1. Incompatibilità	pag. 21
10.2. Decadenza e revoca	pag. 21
11. Trasferimenti e passaggi di Dipartimento	pag. 21
12. Accertamento delle condizioni economiche	pag. 22
13. Convenzione per la creazione di una "banca dati unica" limitatamente ai beneficiari di borse di studio	pag. 22
14. Responsabile del Procedimento	pag. 22
15. Informativa sull'uso ed il trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante (ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016)	pag. 22

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Il numero delle borse di studio a concorso è di **900** cui:

N° **304** destinate agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio previsti dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 3 (matricole, sia della laurea di primo livello che della laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e iscritti al primo anno della specializzazione o del dottorato);

N° **596** destinate agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio previsti dal d.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 3.

Gli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, avranno diritto all'assegnazione della borsa anche oltre il numero sopra indicato.

Le borse, ripartite proporzionalmente sulla base degli iscritti nell'a.a. precedente sia nel rapporto tra matricole ed anni successivi che, proporzionalmente, al valore percentuale dei singoli dipartimenti all'interno degli anni successivi, sono così suddivise:

Matricole: n° 304 borse (compresi i primi anni di laurea di primo livello, magistrale, magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca e della Scuola di specializzazione);

Anni successivi: n° 596 borse per gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi attivati a seguito dell'entrata in vigore della L. 270/2004 e ripartite come segue:

DIPARTIMENTO/SCUOLA DI:

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (costituendi N° 125
Dipartimenti di Scienze Economiche e Scienze Aziendali)

Giurisprudenza N° 52

Ingegneria N° 94

Lingue, letterature e culture straniere N° 83

Scienze umane e sociali N° 160

Lettere, Filosofia, Comunicazione N° 77

DOTTORATI DI RICERCA (anni successivi al primo) N° 5

MOBILITA' INTERNAZIONALE

- **n° 60 borse** dell'importo massimo di € 550,00 mensili cad., per un soggiorno massimo di mesi 10, oltre a € 150,00 cad. per contributi di spese di viaggio in ambito europeo e a € 500,00 cad. in ambito extraeuropeo.

IMPORTANTE: dall'importo della borsa per mobilità internazionale è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati - vedi punto 5.2.).

I criteri di individuazione dei beneficiari sono indicati ai successivi punti 5.2. e 6.

I contributi sono così ripartiti proporzionalmente:

Matricole N° 20

Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi (costituendi N° 8
Dipartimenti di Scienze Economiche e Scienze Aziendali)

Giurisprudenza N° 4

Ingegneria N° 7

Lingue, letterature e culture straniere	N° 6
Scienze umane e sociali	N° 10
Lettere, Filosofia, Comunicazione	N° 4
Dottorati	N° 1

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale, gli stage e i tirocini all'estero messo a concorso potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che potranno essere assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente. Gli eventuali contributi non attribuiti ad un dipartimento saranno destinati a studenti idonei di altri dipartimenti secondo il punteggio di merito.

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 **che prendono iscrizione o intendono iscriversi ai corsi attivati dall'Università degli studi di Bergamo nell'a.a. 2020/2021.**

Per essere validamente inseriti nelle graduatorie gli studenti dovranno perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il **23 ottobre 2020** ad eccezione degli iscritti al **primo anno di un corso di laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato** per i quali il termine del 23 ottobre 2020 deve intendersi relativo alla **preiscrizione**.

IMPORTANTE: la posizione dei richiedenti preiscritti alla laurea magistrale, che non conseguano la laurea triennale nell'ultima sessione dell'a.a. 2019/2020 (aprile 2021), verrà modificata d'ufficio con l'inserimento degli stessi nella posizione "fuori corso" qualora gli stessi prendano iscrizione al I° anno fuori corso.

VOTO DI MATURITÀ: I partecipanti al presente bando iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver conseguito un voto di maturità pari ad almeno **75/100** (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla "Dichiarazione di valore in loco" prodotta alla Segreteria studenti all'atto dell'immatricolazione).

I soggetti sopra individuati dovranno essere iscritti per la prima volta:

- a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449) o di specializzazione.

2.1. CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli studenti, nell'anno accademico 2020/2021, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2020/2021;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2020/2021:

- rinnovino l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- effettuino un passaggio di dipartimento o di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuino un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso **anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi**, il numero dei CFU necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai CFU previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di **prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti dovranno essere **regolarmente iscritti** per l'anno accademico 2020/2021 alla data del **23 ottobre 2020**, ad eccezione degli iscritti al **primo anno** di un **corso di laurea magistrale** per i quali il termine del 23 ottobre 2020 deve intendersi relativo alla **preiscrizione**, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Per le iscrizioni ai corsi di **dottorato** e di specializzazione, si farà riferimento agli ordinamenti didattici dell'Università degli studi di Bergamo.

Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito di seguito indicati. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.

3.1. REQUISITI DI MERITO

Ai fini del possesso del requisito di merito viene considerato esclusivamente il superamento degli esami inseriti nel piano di studi, conclusi con il conseguimento dei CFU e della votazione definitiva; nel caso di aree/corsi integrati composti da più moduli non si potrà tenere conto delle prove in cui gli stessi sono articolati e della eventuale votazione non registrata ufficialmente nella carriera dello studente (libretto on line).

Per gli studenti impegnati a tempo parziale i requisiti di merito richiesti saranno pari alla metà di quanto successivamente indicato.

3.1.1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico

Gli studenti iscritti per la prima volta, nell'a.a. 2020/2021, al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico devono:

- avere conseguito un **voto di maturità pari ad almeno 75/100** (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla "Dichiarazione di valore in loco" prodotta alla Segreteria Studenti all'atto dell'immatricolazione);
- risultare regolarmente iscritti entro il 23 ottobre 2020;
- superare con esito positivo la verifica per l'accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi – **OFA entro il 30 settembre 2021**;
- **conseguire 35 CFU (anche con l'utilizzo di crediti bonus), entro il 10 agosto 2021**. Il conseguimento del predetto requisito al 30 settembre 2021 darà diritto al 50% dell'importo della borsa di studio, per i beneficiari, e all'esenzione del 50% del contributo onnicomprensivo.

3.1.2. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale

Gli studenti iscritti per la prima volta, nell'a.a. 2020/2021, al primo anno dei corsi di laurea magistrale devono:

- risultare regolarmente iscritti o prescritti entro il 23 ottobre 2020, con il riconoscimento di **almeno 150 CFU entro il 10 agosto 2020 se non già in possesso della laurea triennale**;
- **conseguire la laurea triennale entro l'ultima sessione dell'a.a. 2019/2020**;
- sciogliere la riserva perfezionando l'iscrizione alla laurea magistrale, **conseguendo successivamente 20 CFU o 23 CFU** per i corsi ad accesso programmato, **entro il 10 agosto 2021**, come meglio specificato al successivo punto 9.

3.1.3. Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico

Gli studenti che nell'a.a. 2020/2021 prenderanno iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2020, il numero di CFU specificato nelle seguenti tabelle:

TABELLA MERITO STUDENTI TEMPO PIENO

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo semestre
<i>Corsi ad accesso libero</i>					
Laurea triennale (L2)	35	80	==	==	135
Laurea magistrale a ciclo unico (LM5)	35	80	135	190	245
Laurea magistrale (LM)	30	==	==	==	80
<i>Corso ad accesso programmato (139-270 Scienze della Formazione Primaria)</i>					
Laurea triennale (L2)	35	88	==	==	148
Laurea magistrale a ciclo unico (LM5)	35	88	148	209	269
Laurea magistrale (LM)	34	==	==	==	88
<p>Importante: Il numero dei CFU necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai CFU previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione anche presso altro corso di laurea.</p>					

TABELLA MERITO STUDENTI PART TIME

Anni di corso	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	Ultimo semestre
<i>Corsi ad accesso libero</i>										
Laurea triennale (L2)	17.5	35	55	80	107					135
Laurea magistrale a ciclo unico (LM5)	17.5	35	55	80	107	135	162	190	217	245
Laurea magistrale (LM)	15	30	55							80
<i>Corso ad accesso programmato (139-270 Scienze della Formazione Primaria)</i>										
Laurea triennale (L2)	17,5	35	60	88	115					140
Laurea magistrale a ciclo unico (LM5)	17.5	35	60	88	115	148	178	209	239	269
Laurea magistrale (LM)	17	34	61							88

IMPORTANTE

- Gli studenti che nell'anno accademico precedente abbiano sostenuto esami all'interno di programmi per la mobilità internazionale, e per i quali l'Università non abbia ancora provveduto alla conversione entro il 10 agosto 2020, dovranno indicare la data convenzionale del 10 agosto 2020 e la dizione - **ESAMI ERASMUS** - nella schermata della domanda on-line, accanto alla denominazione dell'esame. Tali studenti dovranno provvedere ad autocertificare al Servizio Diritto allo studio la "conversione" di cui sopra prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.
- L'Università, potrà avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di **TIROCINIO**, svolte in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2020, purché l'esito delle medesime prove sia **acquisito** entro il 31 ottobre 2020.
- Per gli studenti in situazione di disagio, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap. I requisiti di merito saranno stabiliti dalla Commissione per i problemi delle disabilità e dei DSA, sentito il docente delegato all'integrazione, che si avvarrà anche delle indicazioni di cui all'art. 14 comma 6 del DPCM 9 aprile 2001.

Solo a seguito della definitiva assegnazione potranno essere rilasciate le relative **certificazioni** secondo la normativa - art. 15 della Legge 183/2011. **Le certificazioni saranno emesse dopo 7 giorni dalla data di conferma di ricezione del modulo di richiesta.**



CREDITI BONUS


Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea possono utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, **un bonus di crediti** per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello effettivamente acquisito.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare:

- **5 CFU**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno (seconda parte del primo anno per gli studenti iscritti a tempo parziale);
- **12 CFU**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- **15 CFU**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni successivi al terzo.

Maturazione, attivazione e modalità di utilizzo del bonus

- **il bonus può essere attivato una sola volta e non è cumulabile**: se il bonus viene utilizzato perde la possibilità di incremento e negli anni successivi può essere fruito solo l'eventuale residuo;
- il bonus matura esclusivamente durante il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico (fino al terzo anno);
- per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, il bonus può essere utilizzato per il mantenimento della prima rata e per il saldo della borsa di studio (conferma del merito);
- il bonus inutilizzato e maturato di 15 CFU o la quota residua del bonus attivato e non utilizzato nel corso di laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla Magistrale, **a partire dal II° anno di iscrizione** (seconda parte del primo anno per gli studenti iscritti a tempo parziale);
- nella domanda on line gli studenti provenienti da altri Atenei italiani devono dichiarare di non aver mai utilizzato il bonus, oppure indicare la quota di bonus utilizzata negli anni accademici precedenti.



MISURA STRAORDINARIA: "BONUS COVID"

Una volta soddisfatti tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito sopra riportati (anche utilizzando il "bonus ordinario"), **qualora vi fosse un'ulteriore disponibilità di fondi**, l'Ateneo si riserva la possibilità di erogare il beneficio (eventualmente in misura parziale) anche agli studenti in possesso di un **requisito di merito ridotto di 5 CFU**.

Gli studenti interessati dovranno presentare regolare domanda on line di borsa di studio entro le scadenze previste dal presente bando di concorso; sarà cura del Servizio Diritto allo studio informare dell'eventuale scorrimento della graduatoria dopo il mese di luglio 2021.

3.1.4. Corsi di Dottorato di ricerca

CORSO	TITOLO DI PARTECIPAZIONE
Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449)	Essere ammesso al corso

3.2. REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Indicatore di situazione economica e di situazione patrimoniale ISEE - ISP/SCALA EQUIVALENZA

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo studio devono avere:

- un indicatore di situazione economica equivalente universitario - **ISEE - non superiore a 23.000,00 €**;
- un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario - **ISPE** - dato dal patrimonio (ISP) diviso per la scala di equivalenza, **non superiore a 50.000,00 €**. Il calcolo dell'ISPE verrà eseguito dall'Università in base ai dati forniti dall'INPS

Agli studenti con nucleo familiare avente reddito lordo ai fini ISEEU inferiore ad € 6.500,00 potrà essere richiesta documentazione integrativa relativa ai mezzi di sostentamento.

PER LA SOLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE POTRANNO PRESENTARE DOMANDA ANCHE GLI STUDENTI AVENTI:

ISEE/U NON SUPERIORE AD € 32.200,00

ISP/Scala equivalenza NON SUPERIORE AD € 70.000,00

Nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 **con riferimento alla data di presentazione della domanda.**

Studente autonomo

Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 - art. 8, comma 2):

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a **€ 6.500,00**.

Qualora non si verificano **entrambe** le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013, lo studente iscritto ad un corso di dottorato di ricerca può presentare un ISEE come studente autonomo, anche in assenza dei requisiti sopra riportati. Il nucleo familiare dello è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo. È fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (includendo cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

Rifugiati politici

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno soltanto munirsi di un attestato ISEE relativo a eventuali redditi/patrimoni in Italia, ma dovranno inviare copia della certificazione di status di rifugiato politico a mezzo Ticket al Servizio per il Diritto allo studio.

3.2.1. Studenti con reddito prodotto in Italia

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) universitario, di cui al D.P.C.M. n°159/2013 e s.m.e i. La dichiarazione ISEE è rilasciata al richiedente direttamente dall'INPS; lo studente potrà richiederla autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi di un CAF convenzionato con l'INPS stesso.

La richiesta dovrà essere riferita a "**Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**"; per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca sarà ammessa anche la dizione *ISEE per i corsi di dottorato*.

Gli ISEE che presentino OMISSIONI/DIFFORMITA' non verranno accettati ai fini della concessione delle agevolazioni sino al loro perfezionamento.

I dati contenuti nelle certificazioni ISEE saranno acquisiti direttamente dall'Ateneo attraverso l'INPS. Per consentire lo svolgimento di tale operazione **lo studente dovrà provvedere a presentare la richiesta, con le modalità prima indicate, entro la data di scadenza del presente bando di concorso.**

Si ricorda che, ai fini del presente bando, l'ISEE è valido solo se è stato sottoscritto nell'anno solare 2020 entro il 5 ottobre 2020.

3.2.2. Studenti con reddito prodotto all'Estero

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare per gli studenti stranieri o italiani residenti all'estero deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e **deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.**

Per redditi e patrimoni prodotti o detenuti all'estero in Paesi non della zona Euro la valutazione avverrà sulla base del cambio medio del 2019.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "**Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo**" di cui al Decreto Miur n. 62 del 06 maggio 2020:

Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe,

Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe;

La valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà impegnarsi a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Tutti gli studenti con reddito prodotto all'estero, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari e il rilascio della certificazione **ISEEU parificato**, dovranno presentare, **entro la scadenza del presente bando al CAF CGIL di via Garibaldi 3 - Bergamo** la seguente documentazione originale tradotta dalle Autorità consolari italiane nel Paese di origine come precedentemente indicato:

- attestazione composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2019 di ciascun componente la famiglia; il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2019. Qualora nel corso del 2019 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre 2019 ad uso abitazione con l'indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.); il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia. Qualora nel 2019 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2019 (**conti correnti**, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);

e inoltre:

- eventuale documentazione relativa a redditi e patrimoni (ad esempio conti correnti) prodotti in Italia;
- eventuale C.U. relativa agli importi di borsa di studio percepiti nell'anno solare 2019.

IMPORTANTE

Gli studenti con reddito prodotto all'estero che si trovano in Italia dovranno prendere un appuntamento con il CAF CGIL al numero verde 800.990.730.

Gli studenti con reddito prodotto all'estero che si trovano fuori dall'Italia potranno scrivere all'indirizzo e-mail: paola.innocenti@cgil.lombardia.it.

NB: la situazione economica e patrimoniale dei richiedenti verrà valutata in base alla normativa in vigore in materia di determinazione dell'ISEE, con particolare riferimento alle disposizioni applicative del regolamento attuativo del DPCM 159/2013.

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEE, sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

4.1. FASCE DI REDDITO

FASCIA	VALORE ISEE/ISEEU parificato	
1 ^a - A	Da € 0,00	A € 14.420,31
2 ^a - B	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
3 ^a - C	Da € 17.709,35	A € 23.000,00
SOLO PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	Da € 23.000,01	A € 32.200,00

4.2. PROVENIENZA GEOGRAFICA

- **Studente in sede (S):** residente in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo **inferiore o pari a 60 minuti**;
- **Studente pendolare (P):** residente in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo **superiore a 60 minuti**;
- **Studente fuori sede (F):** residente in un **luogo distante più di 30 km** dal comune sede dei corsi frequentati con un tempo di percorrenza, utilizzando i servizi pubblici, **superiore ai 60 minuti** e che, per tale motivo, prenda **alloggio a titolo oneroso nel Comune ove hanno sede i corsi o nei Comuni contermini**, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti **per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.**

Il computo della distanza è effettuato sulla base degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, dal comune di residenza al comune sede dei corsi, utilizzando l'applicativo presente sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo seguente:

["Muoversi in Lombardia"](#)

computando il tempo con una previsione di partenza alle ore 7,00 e prevedendo, per gli studenti che frequentano le sedi di Bergamo ulteriori 15' per raggiungere la sede universitaria dalla fermata Bergamo Stazione.

N.B. i controlli saranno effettuati sulla base dei dati presenti nell'applicativo al momento della pubblicazione della graduatoria.

4.2.1. Documentazione per essere riconosciuti come studenti fuori sede

Lo status di fuori sede verrà riconosciuto agli studenti che producano via Ticket al Servizio per il Diritto allo studio, **tassativamente entro il 30 novembre 2020**, i seguenti documenti:

- Copia di un **contratto d'affitto di un immobile sito nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini**, intestato allo studente, della durata minima di **10 mesi (5 per gli studenti fuori corso)** nel periodo compreso **tra settembre 2020 e agosto 2021**;
- Copia della **ricevuta di registrazione** del contratto d'affitto con i requisiti sopra indicati;

In caso di studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private:

- Copia di una certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto - con l'indicazione del predetto periodo di 10 mesi - per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini;

In caso di contratti di sublocazione:

- Copia del contratto di sublocazione di un immobile sito nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini, intestato allo studente, della durata minima di 10 mesi nel periodo compreso tra settembre 2020 e agosto 2021 con relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

- Copia del contratto originario di locazione da cui si evinca l'assenso del proprietario dell'immobile alle sublocazioni o, in alternativa, dichiarazione di autorizzazione alla sublocazione del proprietario corredata da copia di un suo valido documento d'identità;

In caso di cessione di contratti:

- Copia del contratto originario di locazione (con le caratteristiche di cui sopra) con la relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia della interrogazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate da cui si evinca il codice fiscale dello studente subentrato e la data di subentro.

Per le domande di **riconferma del beneficio**, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.


In caso di **rinnovo** del medesimo contratto già prodotto, sarà sufficiente consegnare copia della nuova ricevuta di registrazione del contratto.

In caso di studenti che partecipano ad un **programma di mobilità internazionale** (per essere considerati fuori sede nel periodo di presenza presso l'Università degli studi di Bergamo):

- Copia di un contratto d'affitto o di una dichiarazione di ospitalità all'estero entro il 30 novembre 2020;
- Copia di un contratto d'affitto anche di durata inferiore ai 10 mesi con le caratteristiche di cui sopra e relativa registrazione, purché la somma del periodo trascorso all'estero e la durata del contratto siano pari a 10 mesi, al rientro a Bergamo.

In ogni caso, ai fini della borsa, per i mesi trascorsi in mobilità gli studenti vengono considerati pendolari.

Gli **studenti stranieri aventi il nucleo familiare residente all'estero** sono considerati fuori sede anche se, in Italia, stabiliscono la loro residenza NON nella città sede del corso universitario o nei comuni contermini. È tuttavia confermato per gli stessi l'obbligo di presentare la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. **In assenza di tali documenti saranno considerati PENDOLARI.**



Per gli studenti in corso potranno essere accettati contratti di durata inferiore ai 10 mesi nel caso in cui l'attività didattica venga effettuata a distanza a causa dell'**emergenza sanitaria**. In tal caso lo studente verrà considerato fuori sede per i mesi di durata del contratto (minimo 4) e pendolare per i restanti mesi. In tale evenienza la scadenza per la produzione dei contratti d'affitto verrà rinviata e comunicata dal Servizio con un avviso pubblicato alla pagina [Borse di studio](#).

Per gli studenti che si avvalgono della mediazione dell'Accommodation Service per la conclusione del contratto d'affitto, in caso di morosità nel pagamento del canone pattuito per più di due mesi, il Servizio si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più idonei (sia rispetto all'erogazione della Borsa di studio che alla carriera universitaria).

4.3. IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede (S)

- **€ 2.007,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.719,00** se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- **€ 1.544,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.256,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a

- **€ 1.220,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 1.932,00** se inseriti nella fascia reddituale 3^a

Studenti pendolari (P)

- **€ 2.213,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.925,00** se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- **€ 1.748,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.460,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- **€ 1.421,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 2.133,00** se inseriti nella fascia reddituale 3^a

Studenti fuori sede (F)

a) *ospiti presso le strutture abitative dell'Università*: qualora l'Ente sia in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l'importo delle borse di studio è così determinato:

- **€ 2.163,00** + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 5.278,00** se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- **€ 1.577,00** + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.692,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- **€ 1.014,00** + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.129,00** se inseriti nella fascia reddituale 3^a

b) *studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private*:

- **€ 4.566,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 5.278,00** se inseriti nella fascia reddituale 1^a
- **€ 3.980,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.692,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a
- **€ 3.417,00** + un pasto giornaliero gratuito per un totale di **€ 4.129,00** se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (**FUORI CORSO**), con riferimento all'anno di immatricolazione e per gli studenti iscritti a **tempo parziale**.

Dall'importo sopra indicato verrà sottratto il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio (€ 140,00) per gli studenti che sono già stati esonerati dal pagamento della stessa al momento dell'iscrizione all'anno accademico 2020/2021 in base a quanto previsto dall' art. 9, comma 2 del D. Lgs. 68/2012.

4.4. SERVIZIO RISTORAZIONE

Gli studenti, **iscritti ad anni successivi al primo, idonei** per il conferimento della borsa di studio, in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021 presso le strutture di ristorazione dell'Università.

Gli studenti iscritti al **primo anno** di tutti i corsi di studio, risultati **idonei** ma non beneficiari per l'esaurimento dei fondi, fruiranno di un pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa minima prevista per gli studenti appartenenti alla I fascia dall'1 gennaio 2021. Successivamente alla certificazione del merito presso il Servizio per il Diritto allo studio agli stessi spetterà un pasto giornaliero gratuito sino al 31 dicembre 2021.

In caso di **errori nell'attribuzione delle tariffe spettanti**, gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente il disservizio agli uffici del Servizio per il Diritto allo studio.

Non saranno previsti rimborsi per somme inferiori ai 30,00 €, ai sensi dell'art. 25, l. n. 289/2002.

4.4.1. Monetizzazione del servizio ristorazione

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del Servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso salvo eventuali periodi di studio trascorsi all'estero certificati dall'Ufficio Programmi Internazionali e/o dall'Ufficio stage.

In presenza di forme di disabilità o disturbi alimentari (documentati da Specialisti del S.S.N.), che non consentano l'accesso o l'utilizzo del Servizio ristorazione, **la monetizzazione del servizio mensa è da richiedere in sede di domanda on line**. La relativa documentazione è da inviare via Ticket al Servizio per il Diritto allo studio entro il termine perentorio del **15/01/2021**.

Per gli studenti affetti da celiachia si rimanda alla pagina web [Servizio Ristorazione](#).

NON è previsto il rimborso per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

5.1. STUDENTI DISABILI

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale in denaro della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.821,00 per studenti considerati in Sede, di € 4.014,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.353,00 per studenti considerati Fuori Sede.

Tale borsa di studio, attribuibile **su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire a mezzo Ticket indirizzato al Servizio per il Diritto allo studio entro il 15/01/2021**, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

5.2. MOBILITÀ INTERNAZIONALE E STAGE IN PAESI ESTERI

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2020/2021, gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) e gli studenti aventi un indice **ISEE** oltre la terza fascia, ma non superiore ad **€ 32.200,00** ed un **ISP/Scala di equivalenza** non superiore a **€ 70.000,00** possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage in Paesi esteri relativamente agli accordi promossi dall'Università degli studi di Bergamo.

LA RICHIESTA, NON VINCOLANTE, DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LA SCADENZA DEL PRESENTE BANDO ANCHE IN ATTESA DELLA CONFERMA DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI SCAMBIO.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di reddito e merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6. L'effettiva erogazione del contributo sarà legata alla verifica, certificata dall'Ufficio Programmi Internazionali e/o dall'Ufficio stage e tirocini, dell'effettiva partecipazione al programma di scambio e della sua durata. Tale accertamento avverrà nel mese di **ottobre 2021**, termine del programma di scambio 2020/2021. Il contributo massimo è pari a **€ 550,00** mensili per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

IMPORTANTE

Dall'importo dell'integrazione per mobilità internazionale è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi Ministeriali e dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

I fondi residui, risultanti dall'attribuzione di contributi per periodi inferiori a dieci mesi, verranno utilizzati per erogare ulteriori contributi agli idonei, ripartendoli con i criteri utilizzati nella precedente suddivisione.

Gli studenti hanno altresì diritto ad un contributo spese di viaggio per un importo (fino a **€ 150,00** per i Paesi europei e fino a **€ 500,00** per i Paesi extraeuropei) e alla **monetizzazione del servizio ristorazione** per il periodo di permanenza all'estero. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati dell'Università degli studi di Bergamo coinvolti in progetti di mobilità/tirocinio/stage promossi dall'Ateneo purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio dell'attività e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati** per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione (primo anno fuori corso).

5.3. PREMIO DI LAUREA

Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e in presenza di ulteriori disponibilità, sarà erogato, a richiesta, un ulteriore contributo non superiore ad € 1.000,00 agli studenti beneficiari della borsa di studio che **si laureino entro il termine perentorio del 31/12/2021** e che:

- nell'a.a. 2020/2021 si siano iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e che si siano laureati in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta;
- nell'a.a. 2020/2021 siano iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale e che: 1) conseguano la laurea magistrale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio 2) abbiano una carriera universitaria che non superi complessivamente i cinque anni;
- non abbiano già beneficiato di premio di laurea.

La domanda dovrà essere presentata, perentoriamente, entro 30 giorni dal conseguimento del titolo attraverso il modulo presente alla pagina [Modulistica](#) scegliendo nella tipologia di modulo "Diritto allo studio (exISU)"

5.4. STUDENTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

A favore degli studenti detenuti negli istituti penitenziari lombardi o in esecuzione penale esterna iscritti ad un corso di laurea di primo o secondo livello presso l'Università degli studi di Bergamo, è riconosciuto un apposito contributo di **€ 350,00**, quale agevolazione per il compimento degli studi e l'attività didattica. L'Università provvederà ad individuare gli studenti interessati attraverso le richieste di esenzione tasse prodotte dagli stessi ed all'erogazione del contributo in accordo con le competenti Amministrazioni penitenziarie.

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:

6.1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare ISEE rapportato al limite di **€ 23.000,00** per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{\mathbf{23.000,00}} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto al livello di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

6.2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il **10 agosto 2020** e dal punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse bandite.

N.B. Qualora lo studente preiscritto alla laurea magistrale non si laurei in corso alla laurea triennale, ma prenda iscrizione al primo anno fuori corso, sarà inserito nella graduatoria come iscritto al primo anno fuori corso.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

- Il punteggio relativo ai **CFU** conseguiti entro il **10 agosto 2020** è calcolato secondo la seguente formula, che tiene conto della previsione media di 60 CFU per ogni anno di corso (30 CFU per gli iscritti a tempo parziale):

Tempo pieno (es. riferito al II° anno):

$$(CFU\ studente - CFU\ minimi) \times \frac{600}{(60 - CFU\ minimi)}$$

Tempo parziale (es. riferito alla seconda iscrizione al primo anno):

$$\{(CFU\ studente - CFU\ minimi) \times \frac{300}{(30 - CFU\ minimi)}\} \times 2$$

In caso di utilizzo del bonus il punteggio relativo ai CFU sarà pari a zero.

- Il punteggio relativo alla votazione **media** degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(Votazione\ media\ studente - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

IMPORTANTE

LA DOMANDA DI PROVVIDENZE E SERVIZI DOVRÀ ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE ON-LINE ALLA PAGINA WEB [BORSE DI STUDIO > DOMANDA](#) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO

5 OTTOBRE 2020

Gli studenti che parteciperanno ad un programma di **mobilità internazionale nell'anno accademico 2020/2021** devono presentare domanda per l'integrazione contestualmente alla domanda di borsa di studio.

Tale domanda si intenderà perfezionata e completata solo dopo la sottoscrizione e l'invio tramite Ticket al Diritto allo studio, entro e non oltre il **9 dicembre 2020**, della scheda riepilogativa che verrà inviata a mezzo mail al termine della procedura di compilazione.

Le modalità di consegna sono indicate in calce alla stessa scheda riepilogativa.

Il Servizio Diritto allo studio provvederà a completare la domanda con i dati ISEE desunti dalla banca dati dell'INPS attraverso il processo di Cooperazione applicativa in essere con l'Istituto Previdenziale; i dati relativi all'ISEEU parificato saranno trasmessi dal CAF CGIL di via Garibaldi 3 – Bergamo.

Si ricorda che, ai fini del presente bando, l'ISEE/U è valido solo se è stato presentato entro il 5 ottobre 2020.

È facoltà del Servizio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comporteranno l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio Diritto allo studio per iscritto, entro il 30 novembre 2020, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si sia verificato o si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda: ottenimento di altra borsa di studio o di aiuto economico (con esclusione dei Prestiti fiduciari o d'onore), trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, conseguimento della laurea, ecc.

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie saranno rese note agli interessati **unicamente** attraverso la pubblicazione alla pagina [Borse di studio > Graduatoria](#) accedendo con le proprie credenziali alla voce "Consulta le graduatorie" entro:

- 10 novembre 2020 - Graduatoria Provvisoria Borsa di studio;
- 31 dicembre 2020 - Graduatoria Definitiva Borsa di studio;
- 31 maggio 2021 - Graduatoria Definitiva Integrata Borsa di studio;

Nella sezione Esiti del presente Bando di concorso sarà pubblicato entro:

- 15 gennaio 2021 - Graduatoria Provvisoria Contributo Integrativo per la Mobilità Internazionale;
- 31 marzo 2022 - Elenco beneficiari premi di laurea.

8.1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI

Eventuali richieste di riesame avverso le graduatorie dovranno essere presentate in forma scritta al Servizio Diritto allo studio **entro e non oltre 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisoria di novembre e definitiva di dicembre**.

L'istanza dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio e dovrà essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito delle istanze sarà comunicato agli interessati a mezzo mail o Ticket e produrrà eventuali effetti nella successiva graduatoria.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà pubblicata la graduatoria definitiva; tale atto potrà subire variazioni, al termine dell'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2019/2020 (aprile 2021), solo in relazione agli ulteriori controlli che verranno effettuati ed alla definizione della posizione degli studenti idonei **preiscritti** alla Laurea Magistrale ed al Dottorato.

Ulteriori **ricorsi** avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti (TAR – Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente.

9. ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO, DEI CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E DEI PREMI DI LAUREA

In relazione all'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 art. 12 comma 2) il pagamento delle borse agli studenti verrà effettuato esclusivamente tramite **bonifico** con accredito sulla Carta d'Ateneo - Enjoy Card.

In assenza dell'Enjoy Card rilasciata dall'Ateneo, lo studente dovrà chiedere istruzioni al Servizio per il Diritto allo studio per la segnalazione di altro conto corrente a lui intestato, attraverso il servizio di [ticket tracking](#).

N.B.: Nel caso in cui lo studente NON trasmetta al Servizio per il Diritto allo studio le coordinate utili al pagamento entro il 31 dicembre 2021, decadrà dal beneficio della borsa per l'A.A. 2020/2021.

Agli studenti beneficiari ospiti delle Residenze Universitarie la prima rata sarà corrisposta in servizi, a copertura dell'alloggio dei mesi di ottobre-novembre e dicembre e di un pasto giornaliero gratuito presso le mense per il periodo gennaio-dicembre 2021.

Le borse di studio ed i contributi per la mobilità verranno assegnati sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse o i contributi residui saranno assegnati a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, secondo il requisito di merito, sino al completamento del numero di borse di studio e di contributi stabilito dal bando stesso.

9.1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO

- Agli studenti risultati **BENEFICIARI sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva**, la prima rata della borsa di studio sarà erogata, per un importo di **€ 700,00 in denaro o in servizi** (mensa e alloggio), **entro il 31 dicembre 2020**. A partire da gennaio 2021, la prima rata verrà erogata anche agli studenti divenuti beneficiari solo con la graduatoria definitiva.
- La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, **a partire dal mese di giugno 2021 al conseguimento ed alla conseguente autocertificazione presso il Servizio di un livello minimo di merito**, anche con l'utilizzo di un bonus di 5 CFU, **di 35 CFU (17,5 CFU per gli studenti part-time)**, purché conseguiti entro il **10 agosto 2021**.

Il conseguimento dei predetti, 35 CFU (17,5 CFU per gli studenti part-time), **entro il 30 settembre 2021 e la conseguente autocertificazione presso il Servizio** darà diritto solo all'esenzione dal 50% del contributo onnicomprensivo e, se beneficiari, al 50% dell'importo della borsa.

SINO AL SUPERAMENTO DEGLI O.F.A., DA SEGNALARE PER ISCRITTO AL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO DA PARTE DELLO STUDENTE, NON VERRA' EROGATA ALCUNA RATA DI BORSA O ATTRIBUITI I SERVIZI ABITATIVO E MENSA GRATUITI.

Gli studenti che vedranno registrato il superamento degli OFA in data successiva al mese di Febbraio 2021 riceveranno la borsa di studio in un'unica soluzione dopo il superamento del requisito di merito.

9.2. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

- Agli studenti risultati **BENEFICIARI sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva**, la prima rata della borsa di studio sarà erogata, per un importo di **€ 700,00 in denaro o in servizi** (mensa e alloggio), **entro il 31 dicembre 2020**. A partire da gennaio 2021, la prima rata verrà erogata anche agli studenti divenuti beneficiari solo con la graduatoria definitiva.
- La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali, **a partire dal mese di giugno 2021, al conseguimento e alla conseguente autocertificazione presso il Servizio** di un livello minimo di merito di **20 CFU** (10 CFU per gli studenti a tempo parziale), purché conseguiti **entro il 10 agosto 2021**.

Il conseguimento dei predetti 20 CFU (10 CFU per gli studenti a tempo parziale), **entro il 30 settembre 2021 e la relativa autocertificazione** presso il Servizio darà diritto solo all'esenzione dal 50% del contributo onnicomprensivo e, se beneficiari, al 50% dell'importo della borsa.

N.B.: agli studenti idonei che diverranno beneficiari nella graduatoria integrata pubblicata a maggio 2021, al termine dell'ultima sessione di laurea a.a. 2019/2020, la borsa di studio sarà erogata in un'unica soluzione con i pagamenti del mese di giugno, fermo il conseguimento del requisito di merito.

9.3. REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa è revocata:

- agli studenti iscritti al primo anno di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico ad eccezione dei corsi di specializzazione e di dottorato, i quali, entro il 30 settembre 2021, non abbiano conseguito almeno 35 CFU (17.5 CFU per gli studenti part-time), anche con l'utilizzo del bonus;
- agli studenti iscritti al primo anno di Laurea Magistrale i quali, entro il 30 settembre 2021, non abbiano conseguito almeno 20 CFU (10 CFU per gli studenti part-time).

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti, anche con accordi di rateizzazione.

Agli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

9.4. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI

Agli studenti risultati **BENEFICIARI sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva**, la prima rata della borsa di studio sarà erogata, per un importo di **€ 700,00 in denaro o in servizi** (mensa e alloggio), **entro il 31 dicembre 2020**. A partire da gennaio 2021, la prima rata verrà erogata anche agli studenti divenuti beneficiari solo con la graduatoria definitiva.

La seconda rata della borsa sarà corrisposta a partire dal mese di **giugno 2021** compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali.

In caso di rinuncia agli studi le rate di borsa non maturate non verranno liquidate.

N.B. Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso la borsa stessa verrà liquidata nel mese di giugno in un'unica soluzione, pari al 50% dell'importo, dopo la verifica del perdurare dell'iscrizione, al termine dell'ultima sessione di laurea per l'a.a. 2020 (aprile 2021).

9.5. ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO

Agli studenti risultati **BENEFICIARI sia nella graduatoria provvisoria che in quella definitiva**, la prima rata della borsa di studio sarà erogata, per un importo di **€ 700,00 in denaro o in servizi** (mensa e alloggio), **entro il 31 dicembre 2020**.

La seconda rata della borsa sarà corrisposta, previa verifica del permanere dell'iscrizione, a partire dal mese di **giugno 2021** compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali.

9.6. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

La graduatoria per "Mobilità internazionale" diverrà definitiva solo al termine del programma di scambi per l'a.a. 2020/2021 (ottobre 2021).

Il pagamento del contributo integrativo verrà erogato entro il mese di dicembre 2021.

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio agli IDONEI, saranno erogati secondo la graduatoria sopra richiamata, sino al numero di contributi previsti dal bando, previa verifica, presso l'Ufficio Programmi Internazionali o Orientamento, Stage & Placement dell'Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e dell'importo di eventuali ulteriori contributi erogati da altri enti o istituzioni.

9.7. PREMI DI LAUREA (PUNTO 5.3. DEL PRESENTE BANDO)

Il pagamento dei premi di laurea avverrà nel mese di marzo 2022.

10. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA

10.1. INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'Università con propri fondi o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'Università; in tali casi lo studente avrà facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

La borsa di studio è invece compatibile con l'integrazione della mobilità internazionale di cui al punto 5.2. del presente bando.

La borsa di studio è inoltre compatibile con contributi erogati da altre istituzioni italiane o straniere volti ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti o a premiare elaborati di laurea e non rivolti ad un percorso di studio curricolare finalizzato al conseguimento del titolo accademico.

10.2. DECADENZA E REVOCA

Il diritto alla borsa di studio **decade** qualora lo studente:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
- non presenti al Servizio Diritto allo studio, nei tempi che saranno indicati, la eventuale documentazione in originale, richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- non consegua il requisito di merito, da autocertificare presso gli Uffici del Servizio per il Diritto allo studio, da parte delle matricole.

La borsa di studio è **revocata**:

Qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei requisiti di reddito e merito che hanno portato all'inserimento dell'istante nella graduatoria degli idonei.

Nel predetto caso, anche quando la responsabilità dell'errata certificazione dei dati sia afferibile ai CAF, **lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti**, fatte salve le previsioni di legge richiamate al successivo punto 12., qualora si ravvisino gli estremi di reato.

La decadenza, il ritiro dagli studi e la revoca dell'idoneità comporteranno l'obbligo di provvedere al pagamento dei contributi universitari nell'importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva appartenenza.

11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI DIPARTIMENTO

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda di borsa presentata, verrà, **su richiesta scritta dell'interessato**, trasmessa all'Ente/Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia stato riconosciuto dall'Università degli studi di Bergamo, con obbligo di restituzione delle eventuali rate rimosse.

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università di Bergamo dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 29 novembre 2020**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Università, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012 e dal DPCM 159/2013 ART. 11 comma 6 e s.m.i.

L'Università in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall'INPS, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso avvalendosi della normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste all'art. 10 del D.L. n. 68/2012. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla Segreteria del Servizio Diritto allo studio di via dei Caniana, 2 - Bergamo.

13. CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA "BANCA DATI UNICA" LIMITATAMENTE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO

I dati potranno essere consultati e/o forniti da/a altri Enti per il Diritto allo Studio al fine di monitorare se per lo stesso anno accademico lo studente abbia chiesto e ottenuto doppi benefici e per ulteriori finalità di monitoraggio e controllo dei servizi per il Diritto allo Studio.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Elena Gotti, responsabile del Servizio Diritto allo Studio.

15. INFORMATIVA SULL'USO ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ex D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016)

L'Università garantisce il trattamento dei dati personali derivanti dalla partecipazione al bando nell'intesa che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 e Regolamento UE 2016/679. L'Università informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della redazione della graduatoria, della determinazione ed erogazione dei fondi e, in generale, della gestione della mobilità; tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche (ad es. Ministero delle Finanze e Guardia di Finanza) direttamente interessate alla posizione economica degli studenti.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'avv. Michele Gorga, e-mail: dpo@unibg.it

Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Bergamo.

L'interessato potrà rivolgere a quest'ultimo eventuali richieste inerenti il trattamento dei propri dati personali.

Prima della presentazione della domanda per l'assegnazione del beneficio bandito, il candidato dovrà dichiarare di avere preso visione e letto in ogni sua parte la sopra citata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti.

IL RETTORE

(Prof. Remo Morzenti Pellegrini)

Approvato con Decreto Rettorale
Rep. n. 348/2020
Prot. n. 125126
del 24/07/2020